

Cassazione. Impossibile sostenere che sia una comunione di godimento con alienazione dei beni a voto unanime

La società non si può simulare

La nullità è limitata ai soli casi previsti dall'articolo 2332 Codice civile

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Non è possibile sostenere che una **società di capitali simula**, in effetti, una **comunione di merogodimento**, ad esempio per pretendere che le decisioni inerenti i beni appartenenti alla società siano adottate secondo le regole della comunione ordinaria (e, quindi, ad esempio, con l'unanimità dei comunisti per gli atti alienativi dei beni "comuni") anziché con le regole maggioritarie che siano contenute nello statuto sociale (oppure, per effetto di una decisione degli amministratori della società e non dei suoi soci). È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 22560 del 4 novembre 2015.

La Suprema corte rammenta, a supporto della sua decisione, che la nullità di una società di capitali, una volta che ne sia avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 2332 del Codice civile, il quale detta un

elenco di casi tassativi e di stretta interpretazione (e di rara verifica): mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, illiceità dell'oggetto sociale, mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

Deve essere pertanto escluso che l'invalidità del contratto costitutivo possa essere dichiarata per qualsiasi altra asserita causa di inesistenza del contratto sociale, di sua nullità assoluta o relativa o di sua annullabilità: ne consegue pure che deve essere esclusa anche la possibilità che il contratto sociale venga dichiarato affetto da simulazione relativa (in quanto esteriorizzi un rapporto giuridico diverso da quello apparente) o da simulazione assoluta (perché rappresenti una situazione che, in effetti, i contraenti non vogliono per nulla).

Infatti, in alcun modo è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, e ciò in considerazione della natura stessa del contratto sociale, in quanto esso non è solo una regolamentazione degli interessi dei soci ma si configura, al tempo stesso, come una situazione destinata ad interferire con gli interessi dei terzi che con la società instaurino rapporti e che facciano affidamento sulla sua esistenza.

La forma che una società assume e lo scopo che essa si prefigura di perseguire, una volta compiute le formalità pubblicitarie imposte dalla legge (e cioè l'iscrizione nel registro delle imprese), sono quelli che emergono dal sistema di pubblicità, il quale è organizzato al fine di permettere ai terzi di conoscere l'esistenza della società, di accertarne le caratteristiche e di conoscerne le decisioni attraverso gli atti che essa è tenuta a pubblicare (quali il bilancio e le deliberazioni inerenti il suo as-

MASSIMA



La trasformazione della società da un tipo a un altro previsto dalla legge è infatti una mera vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto, che ne comporta la variazione dell'assetto e della struttura organizzativa, ma non dà luogo all'estinzione della società trasformata, nè incide sui rapporti sostanziali e processuali ad essa facenti capo (Cass. nn. 7253/013, 17690/011, 26826/06): è dunque evidente, per un verso, che anche in tale ipotesi la pronuncia di nullità non potrebbe che investire l'originario atto costitutivo (con conseguente applicazione dell'art. 2332 c.c.) e, per l'altro, che la trasformazione non potrebbe mai costituire causa di sopravvenuta inesistenza o nullità dell'ente societario ormai sorto per effetto dell'iscrizione. *Corte di cassazione, sentenza n. 22560/2015*

setto statutario.

Ne è conseguenza che l'atto di costituzione della società di capitali non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti (che eventualmente abbiano stipulato un accordo simulatorio) e resta incardinato nel sistema con le caratteristiche che risultano iscritte nel Registro delle Imprese e che esso porta a conoscenza dei terzi.

Le esigenze di tutela dei terzi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del soggetto giuridico (e, quindi, anche la convenzione che sia stata stipulata per ritenere la società simulata sotto qualche suo aspetto o totalmente simulata): infatti, la società, una volta costituita, vive di vita propria, agisce e risponde dei propri atti in via autonoma, quale che sia stata la volontà dei soci sottostante alla formazione del contratto dal quale essa è stata originata.